

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER LA PUGLIA

olizioni

=====
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVIN-
CIA DI BRINDISI

=====

Legge 4 nov. 1963 n°1460

LAVORI: di costruzione di tre fabbricati popolari
(complessivi 40 alloggi da assegnarsi "in
locazione" in Brindisi - quartiere S. Elia
letti n°32, 33 e 34).

IMPRESA: Ing. Ruggero LECCISI - da Brindisi (Corso
Roma 22).

CONTRATTO D'APPALTO: n° 4817 di rep. in data 10/2/1967.

=====

RELAZIONE RISERVATA DEL COLLAUDATORE SULLE RICHIESTE
DI MAGGIORI COMPENSI FORMULATE DALL'IMPRESA

P R E M E S S E:

Per la realizzazione del progetto per la costru-
zione dei fabbricati quindicati, approvato dal Consi-
glie d'Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi
con la deliberazione n°1332 adottata il 10/2/1966 e
dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari
con il decreto 17/6/1966 n°9682, l'Istituto Autonomo

2)

per le Case Popolari di Brindisi ha provveduto a mezzo dell'Impresa Ing. Ruggiero LECCISI sulla base del contratto d'appalto n°4817 di rep. stipulato il 10/2/1967 integrato con l'atto di settemissione in data 30/1/1970 n°5291 di rep. per l'ammontare presunto di L.171.822.500= (al netto del ribasso del 6,90%).

I lavori, iniziati in data 11/12/1967 ed ultimati il 20/2/1970, sono stati collaudati dal sottoscritto, il quale ne ha determinate definitivamente l'ammontare complessive in nette L.161.409/235= (netto).

RISERVE DELL'IMPRESA: L'Impresa LECCISI, ha sottoscritto il registro di contabilità, in data 24 agosto 1970 formulando la seguente riserva: "I lavori si sono pretratti oltre i limiti economici e possibili in conseguenza delle seguenti cause:

" 1) lavori sospesi per l'impianto di riscaldamento scorporati dall'appalto principale ed eseguiti da altra Ditta per il periodo dall'11/9/1968 al 3/1/1969 come si evince da regolare verbale; giorni 60 x

" x L.30000 = L. 1.800.000=;

" 2) lavori sospesi per perizia suppletiva e di variante per dotare le palazzine di impianto di autotelefonazione ecc., dal 18/2/1969 al 24/11/1969 e successivamente dal 28/12/1969 al 31/1/1970,

"per complessivi giorni 300 x L.30.000 = L. 9.000.000=

" La sottoscritta Impresa chiede la somma di Lire

"10.800.000= quale risarcimento danni per attrezzatura,

" ferma, oneri per cantiere, geometra, guardiania,

" interessi passivi ed altri danni. Si chiede inoltre

" a norma delle vigenti disposizioni di legge la re-

"visione dei prezzi."

Tale riserva è stata confermata sullo stato finale,
sottoscritto dall'Impresa il 24/8/1970.

CONTRODEDUZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI: Sia nel re-
gistro di contabilità, che nello stato finale, il
Direttore dei lavori senza entrare nel merito della
riserva, l'ha respinta per la sua infondatezza in
linea di diritte.

In sede di "relazione riservata ", (datata luglio
1971) il Direttore dei lavori esamina nel dettaglio
la domanda esprimendosi nel modo che segue: ".....
Prima sospensione: La prima va analizzata in linea
di diritte ed in linea di equità:
In linea di diritte: La sospensione dall'11/9/1968
al 3/1/1969 conseguente all'appalto concorso per
l'impianto di riscaldamento scorporato dalle opere
principali è dovuta a causa di necessità e poichè
come durata essa rientra nel limite max di mesi
sei previste dal 2° comma dell'art. 30 del Capitolato

Generale del Ministero dei LL.PP., non compete all'Impresa, a mente del 3° comma del medesimo articolo alcun compenso o indennità.

In linea di equità: In effetti questa sospensione dovuta all'appalto Concorso scorporato per l'impianto di riscaldamento si è manifestata come necessità estranea all'Impresa ed ha portato l'esecuzione di una parte di opere nel 1969, cioè in epoca in cui era stato turbato il clima economico iniziale.

Infatti al 30.12.1968 risultavano eseguiti lavori in c.t. per L.89.689.000= del complessivo importo di L. 181.500.000=

La revisione dei prezzi spettante per Legge potrà appianare le squilibrie economiche determinatesi per effetto delle variazioni di mercato.

Pertanto nessun indennizzo è da corrispondere alla Impresa.

Seconda sospensione: Le successive sospensioni dei lavori dal 18/2/1969 al 24/11/1969 e dal 28/12/1969 al 31/1/1970 furono dovute alla necessità di realizzare lavori di completamento e sistemazioni esterne non eseguite prima perchè compresi in perizia suppletiva sottoposta all'approvazione degli Organi tutori.

Alla data della sospensione del 18/2/1969 risultavano eseguiti lavori in c.t. per L. 148.922.000=

In linea di diritto e di equità si deve quindi attribuire all'iter conseguente all'approvazione degli atti la durata delle sospensioni.

Comunque i danni possono riguardare le seguenti voci:

Attrezzatura di cantiere: In considerazione dell'entità dei lavori eseguiti alla data della sospensione, l'attrezzatura di cantiere era ormai modestissima non occorrendo più gru, betoniere ed altre.

Anche l'impegno per il personale va ridimensionato e limitato alla semplice guardiania, in quanto l'altro personale l'Impresa ha potuto utilizzarlo per altri lavori.

Interessi passivi la richiesta dovrebbe riguardare gli interessi passivi sulle ritenute di garanzia che, alla data di sospensione, ammontavano a lire L. 8.512.000= in c.t. e quindi in ragione di circa L. 1.400= al giorno, oltre alla parte relativa al premio corrisposto alla Banca per la pretrazione della fidejussione bancaria.

Rimane comunque sempre salva la revisione dei prezzi.

Osservazione del Collaudatore

L'Istituto della sospensione dei lavori (art. 26 del Regolamento ed art. 30 del Capitolato Generale sui LL.PP.) attiene ad una facoltà riservata all'Amm.ne

6)

appaltante, la quale nel proprie esclusive interesse ne può far uso ogni qualvolta cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali ovvero ragioni di pubblico interesse e necessità impediscano in via temperanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte.

E ciò senza, che dalla disposta sospensione possa scaturire alcun diritto all'appaltatore a compenso ed indennizzo.

L'esercizio di questa facoltà deve essere legittimo: E tale è il caso di sospensioni disposte per lo studio e l'approvazione delle varianti che si rendono necessari per la migliore riuscita tecnica dell'opera e quelle per l'espletamento dell'appalto concernere relative all'impianto di riscaldamento: circostanze queste riconducibili alle ragioni di pubblica necessità previste dal 2° comma del precitato art.30.

La durata di queste sospensioni, legittimamente disposte, non può tuttavia superare i limiti di tempo, indicati in concreto dall'art.30 del Capitolato Generale d'appalto, (un quarto della durata complessiva dei lavori e mai più di sei mesi complessivi).

Nel caso specifico la durata delle sospensioni ha superato il suddetto limite appertanto è dovuta all'appaltatore un compenso per i maggiori oneri in-

contratti durante il tempo eccedente tale limite.

Perchè la durata complessiva per l'esecuzione dei lavori, tenute conto della preroga concordata con l'atto aggiuntivo 30/1/70 n°5291 è di giorni 380, un quarto di tale durata corrisponde a giorni 95, che è inferiore al limite massimo di non risar-bilità fissate dal Capitolato Generale (sei mesi).

- Dall'esame dei verbali in atti si rileva che la durata globale delle sospensioni è stata di giorni 427, di cui giorni 114 relativi al primo periodo dall'11/9/68 al 3/1/69; giorni 279 relativi al secondo periodo dal 18/2/69 al 24/XI/69 e giorni 34 relativi al terzo periodo dal 28/XII/69 al 31/1/70.

Settraendo alla durata complessiva di giorni 427 un intervallo di tempo di sei mesi (assimilabile ad un totale di giorni 183) si definisce in giorni $(427-183)=244$ il periodo di tempo per il quale l'Impresa ha diritto ad indennizzo.

L'Impresa nel tradurre in cifre concrete l'ammontare dei compensi richiesti per gli oneri dipendenti dalla maggiore durata dell'appalto fa un generico riferimento " alla attrezzatura ferma, ad oneri per cantiere a geometri, guardiania, interessi passivi ed altri danni".

Tutte ciò avrebbe comportato, secondo l'Impresa

8)

una spesa giornaliera improduttiva di L.30,000=
al giorno per un totale complessivo di L.10,800,000=
Il Direttore dei lavori nelle sue contrededuzioni
sul registro di contabilità e, nella relazione ri-
servata, non fornisce elementi di fatto, utili per
una precisa determinazione dell'entità del danno
di cui trattasi. Egli si limita ad affermare che
alla data della seconda sospensione l'attrezzatura
di cantiere era ormai modestissima, non occorrendo
più gru betoniere ed altre, ed a confermare la pre-
senza della semplice guardiania del cantiere. In
assenza di più precisi elementi di giudizio, si
ritiene poter superare le suddette incertezze, ri-
correndo ad un criterio di valutazione frequenter-
te adottato in casi del genere: si tratta di risalire
alla determinazione delle spese generali continuative",
oggette delle prime voci della richiesta in esame,
attraverso la percentuale allo scopo prevista nella
istituzione del prezzo di appalto di un'opera pubbli-
ca, percentuale fissata globalmente in misura forfet-
taria ai sensi dell'art.1 del D.L. C.P.S. 15/7/47
n°763 fra l'8 ed il 12%, in relazione alla natura ed
all'importo dei lavori appaltati.

Una successiva circolare (22/7/49 n°15824) del
Ministero dei LL.PP., di cui ^{si è} ~~è~~ ~~22/7/49~~ preso

cognizione, ha puntualizzato a quali titoli si riferiscono, in particolare tali spese generali, suddividendole in due distinti gruppi: l'uno riferentesi a spese "indipendenti dalla durata" dei lavori, estranee quindi all'attività operative del cantiere vero e proprio, quali le spese di contratte, l'imposta di registro, l'imposta sull'entrata ecc.; l'altro gruppo riferentesi invece a spese "proporzionali alla durata" dei lavori, quali spese di personale, di locali d'ufficio, della direzione centrale dell'appaltatore, le spese di gestione amministrativa della mano d'opera di cantiere, la direzione tecnica del cantiere stesso ecc.

Ciò stante, nel caso in specie si può ammettere come congruo in relazione all'entità ed alle caratteristiche tecniche dell'opera appaltata una percentuale globale per spese generali del 10 per cento.

Di queste, la quota parte del 6,50 per cento può ritenersi pertinente alle "spese generali proporzionali alla durata dei lavori" ed interessare in pratica ai fini della determinazione del compenso da corrispondere all'Impresa.

A questo scopo, occorre prendere avvio dall'importo

10)

lorde dell'appalto (L.181.500.000) e depurarle prima del beneficio dell'appaltatore (10%) e quindi delle spese generali (10%). Si risale in tal guisa al "costo" complessivo dell'opera che risulta di:

$$\frac{\text{L. } 181.500.000}{1,21\%} = \text{L. } 150.000.000=$$

Il sei e cinquanta per cento di tale cifra, e cioè $150.000.000 = \times 5,50 = \text{L. } 9.750.000$, è la quota parte di spese generali che l'Impresa avrebbe dovute accantonare per far fronte alle varie necessità organizzative durante tutto l'arco dello svolgimento dei lavori, la cui durata complessiva era contrattualmente stabilita in giorni 360.

Dividendo la suddetta cifra (9.750.000) per il numero dei giorni 360 si determina l'aliquota giornaliera di spese generali a carattere continuativo: $\text{L. } \frac{9.750.000}{360} = \text{L. } 27.370$
Moltiplicando l'aliquota giornaliera di spese generali continuative, come sopra determinata in $\text{L. } 27.370=$ per il numero dei giorni d'inattività risarcibile del cantiere (gg.244) si ottiene la somma di $\text{L. } 6.678.280$ dovuta all'Impresa a compenso del danno patito.

A questa cifra vanno aggiunti gli interessi passivi sulle ritenute di garanzia, che alla data della

seconda sospensione ammontavano a L. 8.512.000=

Tale somma, che rappresenta una quota parte della rata di saldo è stata in effetti trattenuta dalla Amm.ne per un maggior periodo di tempo rispetto alle previsioni contrattuali di giorni 313, corrispondente appunto alla somma della seconda e terza sospensione.

Si tratta in altri termini di compensare il danno economico causato dall'Impresa dalla traslazione nel tempo del termine di restituzione delle suddette trattenute, e ciò indipendentemente da altre successive remore per le quali non risulta l'Impresa abbia richieste il risarcimento.

Gli interessi sulle trattenute sono da valutare, a parere del sottoscritto, secondo le modalità di cui all'art. 36 del Capitolato Generale sui LL.PP., computando i primi 90 giorni al 5% (interessi legali) ed i restanti 223 giorni al 8,75% (interessi moratori):

a)	L. $\frac{8.512.000}{360}$	$\times 5\% \times 90 =$	L. 106.400=
b)	L. $\frac{8.512.000}{360}$	$\times 8.75 \times 223 =$	L. 461.360=
	TOTALE		L. 567.760=
			=====

E' da ritenere poi il rimborso all'Impresa del premio della fidejussione bancaria (prestata in luogo della cauzione definitiva in numerario ammontante a L. 8.448.825) sulla base del tasso annuo

del 2% e per la durata di giorni 313.

$$L. \frac{8.448.825}{360} \times 2\% \times 313 = L. 146.901 =$$

Non sembra infine indennizzabile il danno prodotto dal fermo delle attrezzature di cantiere (sebbene presenti ed utili per il proseguo del lavoro) durante la prima sospensione la cui durata di 114 giorni è contenuta nei limiti di "non risarcibilità" prevista dall'art. 30 del Capitolato Generale sui LL.PP. Nel corso della 2° e 3° sospensione, le attrezzature, come afferma il Direttore dei lavori nella propria relazione riservata erano presenti in misura "modestissima", ne sarebbe stata tecnicamente giustificata la loro eventuale presenza in cantiere, dato il progredito stato di avanzamento delle opere.

In conclusione, per quanto sopra esposto e considerato il sottoscritto Collaudatore esprime l'avviso che in accoglimento parziale della riserva avanzata dall'Impresa ing. Leccisi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi possa corrispondersi alla st/c il maggior compenso di L. (6.678.280 + 567.760 + 146.901) = L. 7.392.941. (diecimilioni-trecentonovantadue milanevecentequarantuno)

Roma, 20/XII/1971

IL COLLAUDATORE

(Ing. R. RIVELLI)

R. Rivelli